



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 37 DEL 07/05/2026 PROT. 9231

OGGETTO: Disposizioni sulle attività di manutenzione delle aree e dei fondi privati nel territorio comunale ai fini del decoro, dell'igiene e della prevenzione incendi – anno 2026

IL SINDACO

Premesso:

- che pervengono con frequenza segnalazioni relative allo stato di incuria e abbandono di terreni, lotti edificabili e non edificati, aree verdi private, immobili disabitati, cantieri, opifici e pertinenze condominiali, con presenza di erbe infestanti, rovi, sterpaglie, rifiuti, materiali di risulta e vegetazione sporgente sulla pubblica via;
- che, con l'approssimarsi della stagione estiva, le condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature elevate, scarsa umidità, venti variabili e presenza di vegetazione secca, aumentano sensibilmente il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, atteso che i boschi sono un bene collettivo da salvaguardare per la conservazione della natura, per la tutela della biodiversità, per la mitigazione climatica, per la difesa idrogeologica;

Dato atto:

- che tali situazioni possono favorire la presenza di roditori, insetti, rettili e altri animali infestanti, compromettere l'igiene pubblica, il decoro urbano, la sicurezza stradale e la pubblica e privata incolumità, oltre a costituire potenziale fonte di innesco e propagazione di incendi;
- che i Comuni esercitano funzioni di prevenzione del rischio di incendio e, che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, oltre all'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio, le opere

colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate, dei viali frangi fuoco di qualsiasi tipo;

Visto:

- che annualmente, con D.P.G.R. Puglia, il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre viene dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-Incendio Boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico;
- la Prefettura di Lecce, con propria Circolare prot. 2552 del 08/01/2026 e successiva n. 52215 del 30/03/2026, sollecitava le Amministrazioni comunali a mettere in atto, entro il mese di maggio, tutte le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia per la stagione AIB 2026 (attività di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati, ecc), ivi inclusa l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale relativa alla stagione A.I.B. 2026;

Considerato:

- che, nelle more dell'emanazione o dell'aggiornamento del provvedimento regionale per l'anno 2026, si ritiene opportuno e necessario adottare tempestivamente misure preventive sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo, agricole, incolte, abbandonate, periurbane e di interfaccia urbano-rurale;
- che la prevenzione degli incendi e la conservazione del decoro, dell'igiene e della salubrità ambientale costituiscono responsabilità condivisa dell'Amministrazione, dei proprietari, dei conduttori, dei gestori di infrastrutture e della cittadinanza;

Considerato, inoltre:

- che è fondamentale la collaborazione della cittadinanza nella segnalazione tempestiva di ogni principio di incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate, agricole, a pascolo o aree con presenza di strutture antropizzate;
- che è necessario prevenire e contrastare comportamenti anche omissivi che determinano pericolo per la sicurezza dei cittadini, degrado urbano, pregiudizio per la salute pubblica, scadimento della qualità della vita e depauperamento del patrimonio collettivo;
- che occorre disciplinare in modo organico obblighi di manutenzione, pulizia, messa in sicurezza, fasce protettive, divieti nel periodo di grave pericolosità e modalità di vigilanza e sanzione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 50, 54 e 7-bis;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, artt. 52, 55 e 56;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001 recante linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

- boschivi;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;
 - la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
 - la legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto attiene al danno ambientale;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
 - il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, in materia di funzioni e compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, artt. 3, 6 e 16;
 - gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
 - la L.R. Puglia 30 novembre 2000, n. 18 e s.m.i.;
 - la L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 3;
 - la L.R. Puglia 7/2014, la L.R. Puglia 38/2016, la L.R. Puglia 53/2019 e la L.R. Puglia 1/2023;
 - il Piano Regionale AIB vigente e i relativi provvedimenti di approvazione o aggiornamento;
 - le note della Prefettura di Lecce in materia di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia - Stagione AIB 2026, come riportate in premessa;

Dato atto:

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei destinatari e, pertanto, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;
- che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che restano ferme le disposizioni più restrittive eventualmente emanate dalla Regione Puglia, dalla Prefettura, dalle autorità competenti o contenute in regolamenti e piani comunali vigenti;

per tutto quanto sopra visto e considerato, nella sua qualità di autorità Comunale di Protezione Civile

ORDINA

ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- a) proprietari, comproprietari, possessori, affittuari, comodatari, usufruttuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli coltivati o incolti, aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo, lotti urbanizzati e non edificati, aree verdi, giardini, orti, pertinenze e aree scoperte private;
- b) amministratori di condomini e stabili con annesso aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto o aree comuni;
- c) proprietari e responsabili di immobili disabitati, opifici, aree artigianali o industriali dismesse, cantieri edili, depositi temporanei o permanenti all'aperto;
- d) gestori di strutture ricettive, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e attività turistiche comunque esposte al rischio di incendio boschivo o di interfaccia;
- e) ANAS, RFI/Ferrovie, Provincia, Consorzi di Bonifica, gestori idrici, gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici, nonché ogni altro ente competente su banchine, cunette, scarpate, tratturi, viabilità e fasce infrastrutturali;

l'osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 1 - Obblighi generali di manutenzione, pulizia e decoro

1. I soggetti destinatari della presente ordinanza sono tenuti a mantenere i terreni, le aree, gli immobili e le relative pertinenze in condizioni di pulizia, decoro, igiene e sicurezza, provvedendo, ciascuno per quanto di competenza, alla rimozione di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, vegetazione secca, rifiuti, materiali di risulta, depositi impropri e ogni altro elemento idoneo a favorire il degrado, la presenza di animali infestanti o il rischio di innesco e propagazione di incendi.
2. I proprietari, possessori, conduttori e amministratori sono tenuti a effettuare tagli periodici della vegetazione spontanea e infestante, assicurando che le aree rimangano pulite e in ordine per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza.
3. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere mantenute pulite e libere da materiali di scarto, rifiuti o materiali comunque abbandonati, anche se depositati da terzi, ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti degli effettivi responsabili nei modi di legge.
4. I proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a effettuare idonea manutenzione delle facciate esterne, delle strutture, delle pertinenze e degli elementi accessori degli edifici, al fine di garantire il decoro urbano, la conservazione dei manufatti e la tutela della pubblica e privata incolumità.
5. I proprietari, possessori o responsabili di immobili disabitati, cantieri edili, opifici, aree artigianali o industriali dismesse e depositi all'aperto devono procedere alla pulizia e alla messa in sicurezza dei luoghi, adottando, ove necessario, specifici accorgimenti tecnici, quali griglie, reti, chiusure o altri dispositivi idonei a impedire l'accesso e la proliferazione di roditori, volatili, rettili e animali infestanti in genere.

Art. 2 - Vegetazione prospiciente strade, marciapiedi e aree pubbliche

1. I proprietari, possessori, conduttori e amministratori di fondi, giardini, aree verdi o immobili confinanti con strade, marciapiedi, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico sono tenuti a mantenere siepi, arbusti, alberature e ogni altra vegetazione in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale, non ostacolare il transito pedonale o veicolare, non occultare la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, gli impianti tecnologici e ogni altro dispositivo di pubblico interesse.
2. I medesimi soggetti sono tenuti al taglio dei rami, delle siepi e della vegetazione che si protendano oltre il confine della proprietà privata o che, comunque, compromettano la visibilità, la sicurezza della circolazione, la leggibilità della segnaletica o la fruibilità dei marciapiedi e degli spazi pubblici.

Art. 3 - Obblighi specifici ai fini della prevenzione incendi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, i proprietari, affittuari, possessori e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, abbandonati, a riposo, coltivati, arborati, cespugliati, a pascolo o comunque interessati da vegetazione secca o materiale combustibile, sono tenuti a realizzare e mantenere idonee fasce protettive prive di vegetazione secca, sterpaglie, rovi, residui vegetali e materiali infiammabili.
2. In particolare, salvo disposizioni più restrittive previste da norme, regolamenti, piani o provvedimenti regionali e statali, devono essere realizzate e mantenute:
 - a) fasce protettive o parafuoco di larghezza non inferiore a metri 15 dal ciglio delle strade e per analoga larghezza lungo gli altri confini, per terreni incolti, abbandonati, a riposo, colture

arboree e fondi con presenza di vegetazione secca o materiale combustibile;

b) fasce di protezione perimetrale prive di vegetazione secca di larghezza non inferiore a metri 5 per terreni adibiti a pascolo, suoli edificatori, fondi rustici, aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano o periurbano, lotti non edificati, pertinenze e aree scoperte private, e comunque di ampiezza tale da impedire la propagazione del fuoco alle aree circostanti o confinanti;

c) fasce di protezione lungo aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo secondo quanto previsto dalla normativa regionale, dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e dal Piano Regionale AIB vigente;

d) lungo i tracciati ferroviari, le fasce di rispetto e le distanze previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, con obbligo per i proprietari dei terreni limitrofi di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a metri 20 dal confine ferroviario, nonché di rispettare le ulteriori prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del medesimo D.P.R.

3. Le operazioni di taglio, pulizia, sfalcio, aratura, trinciatura, fresatura, rimozione dei residui vegetali e realizzazione delle fasce protettive devono essere effettuate con modalità tali da non determinare pericolo di incendio, danno ambientale, abbandono di rifiuti o pregiudizio per la pubblica incolumità.

4. I residui derivanti dalle attività di pulizia e manutenzione devono essere rimossi, conferiti o gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, essendo vietato l'abbandono, il deposito incontrollato e la combustione illecita degli stessi.

Art. 4 - Termini di esecuzione e mantenimento degli interventi

1. Gli interventi di pulizia, manutenzione, messa in sicurezza e realizzazione delle fasce protettive dovranno essere eseguiti **entro il 31 maggio 2026**.

2. Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza dovranno essere mantenuti efficaci sino al 30 settembre 2026, salvo proroghe, anticipazioni o diverse disposizioni stabilite dalla Regione Puglia o da altre autorità competenti in relazione all'andamento meteorologico e al rischio di incendio.

3. Resta fermo l'obbligo di effettuare ulteriori interventi di manutenzione, pulizia e sfalcio ogniqualvolta, anche prima o dopo le suddette date, lo stato dei luoghi determini situazioni di pericolo per l'igiene pubblica, la sicurezza, il decoro urbano, la circolazione stradale o la prevenzione degli incendi.

Art. 5 - Divieti nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come individuato dalla Regione Puglia o, nelle more, dal 15 giugno al 30 settembre 2026, salvo diverse disposizioni, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi azione che possa determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò o la propagazione di incendi.

2. In particolare, è vietato:

a) bruciare stoppie, paglie, residui vegetali, sterpaglie, ramaglie, sfalci, potature o altro materiale agricolo, forestale o vegetale di qualsiasi natura;

b) accendere fuochi di ogni genere, anche per attività ricreative, agricole o di pulizia;

c) utilizzare apparecchi a fiamma libera o apparecchiature che producano scintille, faville,

braccio o calore in prossimità di vegetazione secca, aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo, agricole, incolte o comunque sensibili al rischio di incendio;

- d) utilizzare motori, fornelli, inceneritori, bracieri o altre attrezzature che possano produrre faville, braccia o residui incandescenti, in condizioni di pericolo;
- e) fumare, gettare fiammiferi, mozziconi o altri materiali accesi o incandescenti nelle aree a rischio o in prossimità delle stesse;
- f) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, petardi, razzi, lanterne volanti o altri dispositivi simili, salvo specifica autorizzazione dell'autorità competente e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza;
- g) transitare o sostare con veicoli a motore su viabilità non asfaltata, aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo o comunque sensibili al rischio di incendio, salvo mezzi di servizio, soccorso, vigilanza, antincendio, protezione civile e mezzi autorizzati;
- h) abbandonare rifiuti, materiali infiammabili, vetro, plastica, carta, cartoni, pneumatici o altri materiali che possano favorire l'innesco o la propagazione di incendi;
- i) compiere ogni altra attività vietata dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi o comunque idonea a creare pericolo di incendio.

3. Nei giorni di particolare intensità del vento, di elevate temperature o di dichiarato rischio incendi, i divieti di cui al presente articolo si intendono rafforzati e ogni attività potenzialmente pericolosa dovrà essere sospesa o rinviata.

Art. 6 - Obblighi per enti e gestori di infrastrutture

ANAS, RFI/Ferrovie, Provincia, Consorzi di Bonifica, gestori idrici, gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici, nonché ogni altro ente competente, devono provvedere, ciascuno per le aree e le infrastrutture di rispettiva competenza:

- a) alla pulizia di banchine, cunette, scarpate, pertinenze stradali, ferroviarie e infrastrutturali, rimuovendo erba secca, sterpaglie, rifiuti e materiali infiammabili;
- b) alla manutenzione e potatura della vegetazione arborea e arbustiva, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio, di soccorso e di protezione civile;
- c) alla realizzazione e al mantenimento di fasce di protezione lungo infrastrutture, tratturi, viabilità, reti e impianti;
- d) all'adozione di ogni ulteriore misura necessaria a prevenire l'innesco e la propagazione di incendi nelle aree di rispettiva competenza.

Art. 7 - Strutture ricettive, campeggi e attività turistiche

I gestori di strutture ricettive, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e attività turistiche esposte al rischio di incendio boschivo o di interfaccia sono tenuti:

- a) a mantenere pulite e libere da vegetazione secca, sterpaglie e materiali infiammabili le aree interne, perimetrali e di pertinenza;
- b) a realizzare e mantenere idonee fasce protettive lungo il perimetro delle strutture;
- c) a garantire la piena accessibilità delle vie di esodo, dei punti di raccolta e degli accessi per i mezzi di soccorso;
- d) a verificare l'efficienza dei sistemi, presidi e dispositivi antincendio previsti dalla normativa vigente;

e) a predisporre o aggiornare, ove previsto, i piani di emergenza ed evacuazione, assicurandone la conoscibilità al personale e agli ospiti.

Art. 8 - Responsabilità ed esecuzione d'ufficio

1. I proprietari, possessori, conduttori, amministratori, gestori e responsabili a qualsiasi titolo delle aree, dei terreni, degli immobili e delle infrastrutture interessati dalla presente ordinanza sono responsabili, nei limiti di legge, dei danni che dovessero verificarsi per negligenza, imperizia, inosservanza delle norme vigenti o mancato rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.
2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente ordinanza, accertata dagli organi competenti, il Comune potrà procedere, previa diffida ove necessaria e salvi i casi di urgenza, all'esecuzione d'ufficio degli interventi indispensabili per la rimozione del pericolo, con addebito delle relative spese a carico dei soggetti obbligati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza.
3. Nei casi di grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, l'igiene pubblica o la prevenzione degli incendi, il Comune potrà procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione degli interventi necessari, con successiva rivalsa delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.

Art. 9 – Vigilanza

1. L'attività di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alla presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale, nonché alle Forze dell'Ordine, ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, agli organi di Protezione Civile e agli altri enti e organi territorialmente competenti, secondo le rispettive attribuzioni di legge.
2. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di porre in essere le iniziative necessarie alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza sull'intero territorio comunale.

Art. 10 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da più grave sanzione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza degli obblighi di manutenzione, pulizia, decoro, igiene e messa in sicurezza previsti dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Le violazioni relative agli obblighi di prevenzione degli incendi, ivi compresa la mancata realizzazione o manutenzione delle fasce protettive e parafuoco, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. Puglia n. 38/2016 e successive modifiche e integrazioni, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00, salvo diversa o più grave sanzione prevista dalla normativa vigente.
3. La violazione dei divieti posti nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è punita ai sensi dell'art. 10, commi 6, 7 e 8, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,91 a euro 10.329,14, salve le maggiorazioni, le sanzioni accessorie e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
4. Per le violazioni relative alla mancata manutenzione di siepi, rami, alberature o vegetazione prospiciente la sede stradale, che comportino pericolo, intralcio o pregiudizio alla circolazione, alla visibilità o alla sicurezza stradale, trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le

sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Resta fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone, cose, ambiente, patrimonio pubblico o privato, nonché l'applicazione delle disposizioni penali vigenti, ove il fatto costituisca reato.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e la sua diffusione mediante i canali informativi comunali e ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurarne la massima conoscibilità.

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comando Polizia Municipale – poliziamunicipale.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Stazione di Trepuzzi - tle20261@pec.carabinieri.it
- Corpo Forestale dello Stato- Comando di Lecce – fle43453@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it
- ANAS Spa – Compartimento Regionale - Sezione Lecce – anas.puglia@postacert.stradeanas.it
- Provincia di Lecce – Servizio Viabilità - protocollo@cert.provincia.le.it
- Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lecce protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Puglia – fba44074@pec.carabinieri.it;
rgfpglco@carabinieri.it
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Unità Territoriale Bari – rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rif.it;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale incompatibile o di pari oggetto.

Li 07/05/2026

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 856 il 07/05/2026 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 07/05/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.toDott.ssa Luisa TUNNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 07/05/2026
